

ALBO COMMISSARI DI GARA

1. FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina la gestione dell'Albo dei commissari di gara (di seguito anche Albo) che l'Autorità utilizzerà per l'individuazione di soggetti idonei a fornire il servizio di commissario di gara nelle procedure con offerta economicamente più vantaggiosa.

L'AGIR potrà, altresì, individuare quali componenti della commissione giudicatrice anche dipendenti dell'Autorità ovvero dei Comuni che agiscono quali stazioni appaltanti nelle cosiddette "gare ponte" indette da AGIR quale Centrale di Committenza. Nel caso delle "gare ponte" AGIR prima della consultazione dell'Albo verificherà, tramite richiesta scritta da inviare al Comune, la disponibilità di dipendenti del Comune (Stazione Appaltante) a ricoprire il ruolo di commissario.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

2. AMBITI DI APPLICAZIONE

L'Albo sarà utilizzato dall'Autorità secondo quanto appresso disciplinato e secondo le norme di settore applicabili.

3. STRUTTURA DELL'ALBO

L'Albo è articolato in un'unica sezione che consentirà l'iscrizione nell'albo dei commissari di gara

La sezione che compone l'Albo è suddivisa in categorie e sottocategorie così identificate:

- Esperto in Servizi di Ingegneria e architettura
 - Consulente in materia di rifiuti;
 - Professionista in materia di rifiuti;
 - Progettista in materia di rifiuti;

- Dipendente pubblico esperto in materia di rifiuti.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- d) insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la P.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001;

5. DIVIETI

I soggetti di cui all'art. 4 potranno proporre domanda di iscrizione all'albo con le seguenti limitazioni:

- ✓ è vietata la presentazione di più domande per la medesima sezione di specializzazione;

il candidato è consapevole che, in caso di incarico, dovrà comunque dichiarare la sua eventuale compatibilità/incompatibilità relativamente ai partecipanti di una specifica procedura di gara

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE E MODIFICA

L'Operatore Economico interessato all'iscrizione dovrà compilare apposita istanza esclusivamente per via telematica collegandosi al sito istituzionale dell'AGIR sezione "Albo Commissari". In tale pagina web viene gestita l'iscrizione.

Una volta effettuata la registrazione, l'operatore economico sarà guidato alla compilazione della propria anagrafica e quindi potrà procedere con l'iscrizione all'Albo nella sezione di interesse compilando tutti i campi obbligatori e allegando le documentazioni richieste.

I soggetti che avessero già effettuato la registrazione in occasione di precedenti iscrizioni e volessero integrare o modificare il proprio profilo di iscrizione potranno procedere alla modifica della registrazione autenticandosi nella sezione "Accedi", inserendo le credenziali di accesso al sistema; in caso di modifiche sostanziali saranno riassoggettati a nuova abilitazione e la presenza nell'Albo sarà momentaneamente sospesa.

In caso di smarrimento delle credenziali stesse, nella sezione dedicata all'autenticazione, è attivo un sistema di recupero automatico della password.

In fase di compilazione dell'istanza telematica di ammissione l'operatore economico è chiamato a rendere una serie di dichiarazioni sostitutive comprovanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione. Le dichiarazioni sono rese selezionando la casella contenente la dichiarazione di interesse e completando gli appositi spazi se richiesto. Qualora nell'istanza le dichiarazioni obbligatorie risultassero omesse o incomplete la procedura di iscrizione non renderà possibile richiedere l'abilitazione. Saranno comunque segnalati tutti i campi mancanti e/o gli allegati obbligatori mancanti omessi durante la procedura di iscrizione. In qualsiasi fase di immissione dati, lo stato di iscrizione potrà essere salvato per poter essere ripreso e completato ad un successivo accesso. Al termine della compilazione di tutte le sezioni dell'istanza, verrà automaticamente generata una autocertificazione in formato PDF che riporterà il contenuto dei dati immessi: questa dovrà essere scaricata e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

E' fatto obbligo l'utilizzo della firma elettronica. La firma elettronica dovrà essere rilasciata da un operatore accreditato dall'Agid ed in corso di validità. La documentazione che richiederà la sottoscrizione con firma elettronica sarà espressamente indicata negli step di iscrizione. L'istanza così sottoscritta e completa di tutti i documenti richiesti attiverà la richiesta di abilitazione che sarà inviata ai funzionari responsabili dell'Ente.

Non sono accettate istanze di iscrizione che non siano quella dell'Albo Telematico. Ogni domanda di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata senza darne comunicazione al mittente. L'Autorità non assume alcuna responsabilità per il mancato invio o di erronea documentazione o dovuti a disguidi di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. È compito dell'Operatore Economico leggere con attenzione e seguire le indicazioni e avvertenze fornite dal software durante la compilazione. Ulteriori informazioni sono riscontrabili nell'apposita area dedicata alla manualistica e alle FAQ. In via alternativa è a disposizione l'assistenza tecnica, le cui modalità di contatto sono indicate nell'area "Supporto Tecnico".

L'istanza di abilitazione verrà accolta in modo automatizzato ove siano stati compilati tutti i campi obbligatori, l'AGIR potrà comunque intervenire sulla valutazione in qualsiasi momento. L'esito di

ammissione o esclusione sarà comunicato all'operatore economico entro 30 gg dalla richiesta di ammissione. L'iscrizione al relativo Albo sarà confermata tramite l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in fase di registrazione e potrà essere immediatamente riscontrata nella sezione Albo.

L'iscrizione ed ogni effetto ad essa conseguente decorreranno dalla data in cui sarà notificata online l'approvazione della domanda. L'albo operatori economici formato dall'Amministrazione si configura come un albo aperto, pertanto i soggetti interessati all'iscrizione e non ancora inclusi potranno presentare in qualsiasi momento la domanda d'inserimento.

7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, ciascun Operatore Economico incluso nell'Albo sarà chiamato, con cadenza biennale, ad effettuare l'aggiornamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione. A ciascun operatore sarà inviata, dal sistema in automatico, una mail a partire dai 60gg. dalla scadenza, che ricorderà di provvedere all'aggiornamento del proprio profilo e di rinnovare la richiesta di iscrizione.

Gli operatori economici, che non avranno provveduto all'aggiornamento nei termini su indicati, decadranno automaticamente dall'Albo. L'Amministrazione provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione, per intervenuta decadenza. La sospensione NON equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e visibile nell'Albo. Farà fede la data e l'ora di chiusura della procedura di aggiornamento on line.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute di qualsiasi tipo e natura. L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata. Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'albo fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo, esito che sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

8. VERIFICHE

L'Amministrazione effettuerà periodicamente verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertarne il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico, nei cui

confronti detta verifica dovesse dare esito negativo, sarà cancellato dall'Albo ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento e, sussistendone i presupposti, ricorreranno le ulteriori conseguenze di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni.

9. DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Gli Operatori Economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 7, rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione. La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione;
- mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art. 7;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione del contratto;
- ne facciano richiesta;
- abbiano promosso contenzioso nei confronti dell'Amministrazione;
- destinatari di un affidamento diretto rifiutino l'incarico in assenza di causa a loro non imputabile;
-
- si trovino sottoposti a procedura disciplinare anche da altra amministrazione;
- rifiutino di sottoscrivere il contratto o si proceda alla risoluzione del medesimo;

Nei casi previsti nel comma precedente, l'Amministrazione comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni via PEC L'Amministrazione, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico, coinvolto nel procedimento di cancellazione, sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'Operatore Economico abbia in corso un procedimento giudiziale con l'Amministrazione, fino al termine del procedimento stesso. L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo. La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

10. INFORMAZIONI GENERALI

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni e modificazioni e di quanto indicato nel "Regolamento di utilizzo del sistema di e- Procurement", consultabile alla pagina:

<https://agirabruzzo.acquistitelematici.it/>

11. NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.